

Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line

AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS è possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 aprile 2006

Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino.

(GU n. 147 del 27-06-2006)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che al punto c) del medesimo comma individua tra i primi siti di bonifica di interesse nazionale quello di Piombino;

Visto che il sopracitato art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998 prevede altresì che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale «sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 2000 concernente il perimetro provvisorio del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino, individuato nella tavola n. 1 allegata al medesimo decreto che prevede, all'art. 1, che lo stesso perimetro «puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;

Considerato che la Conferenza di servizi istruttoria del 30 novembre 2005, nell'evidenziare la potenziale contaminazione dell'area della centrale termoelettrica ad olio combustibile ENEL denominata «Torre del Sale», in quanto interessata «da operazioni di adduzione e stoccaggio di idrocarburi», ha rilevato che la medesima area non e' stata inclusa nel Piano regionale di bonifica della regione Toscana, ai sensi del decreto ministeriale 16 maggio 1989 allegato A e, per tale ragione, ad oggi risulta esterna al perimetro provvisorio di cui al citato decreto ministeriale del 10 gennaio 2000;

Visti gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del sito di Piombino svoltasi in data 22 dicembre 2005, nella quale e' stato chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio «di attivare le procedure amministrative finalizzate ad includere nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di Piombino, l'area della centrale termoelettrica ad olio combustibile ENEL "Torre del Sale"»;

Vista la nota prot. n. 4653/QdV/DI (IX-VII-VIII) del 3 marzo 2006 con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998, e' stata trasmessa al comune di Piombino, alla regione Toscana, alla provincia di Livorno e all'ARPA Toscana, la proposta di nuova perimetrazione che comprende l'area della centrale termoelettrica ad olio combustibile ENEL «Torre del Sale», l'area marina ad essa antistante nonche' le porzioni di aree che, dalle immagini satellitari ad altissima definizione territoriale recentemente acquisite dal Ministero, risultavano parzialmente esterne rispetto al precedente perimetro;

Vista la nota prot. 0000730/01.23.07/17 del 9 marzo 2006 dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), Servizio sub-provinciale di Piombino, trasmessa al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Direzione generale ARPAT, con nota prot. n. 6899 del 27 marzo 2006, con la quale il suddetto servizio ha espresso il proprio nulla osta all'inserimento dell'area della centrale termoelettrica ad olio combustibile ENEL «Torre del Sale» nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino;

Vista la nota prot. n. 15557 del 27 marzo 2006 con la quale la provincia di Livorno ha espresso il proprio accordo all'inserimento dell'area della centrale termoelettrica ad olio combustibile ENEL «Torre del Sale» nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino;

Vista la nota acquisita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione generale per la qualita' della vita, al prot. n. 6477/QdV/DI del 20 marzo 2006, con la quale il comune di Piombino ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla nuova perimetrazione di cui alla nota prot. n. 4653/QdV/DI (IX-VII-VIII) del 3 marzo 2006;

Vista la nota prot. n. AOOGR/99389/124.13.03 del 31 marzo 2006 con la quale la regione Toscana, confermando il proprio parere favorevole gia' espresso in sede di Conferenza di servizi del 22 dicembre 2005, ha comunicato il proprio nulla osta in merito all'ampliamento della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino di cui alla richiamata nota prot. n. 4653/QdV/DI (IX-VII-VIII) del 3 marzo 2006;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il citato decreto ministeriale del 10 gennaio 2000 che prevede, all'art. 1, comma 2, che il perimetro «puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica»;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, fermo quant'altro disposto con il citato decreto ministeriale 10 gennaio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, la tavola 1 allegata al decreto medesimo e concernente la «Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Piombino» e' sostituita con la tavola 1 allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Ministro: Matteoli

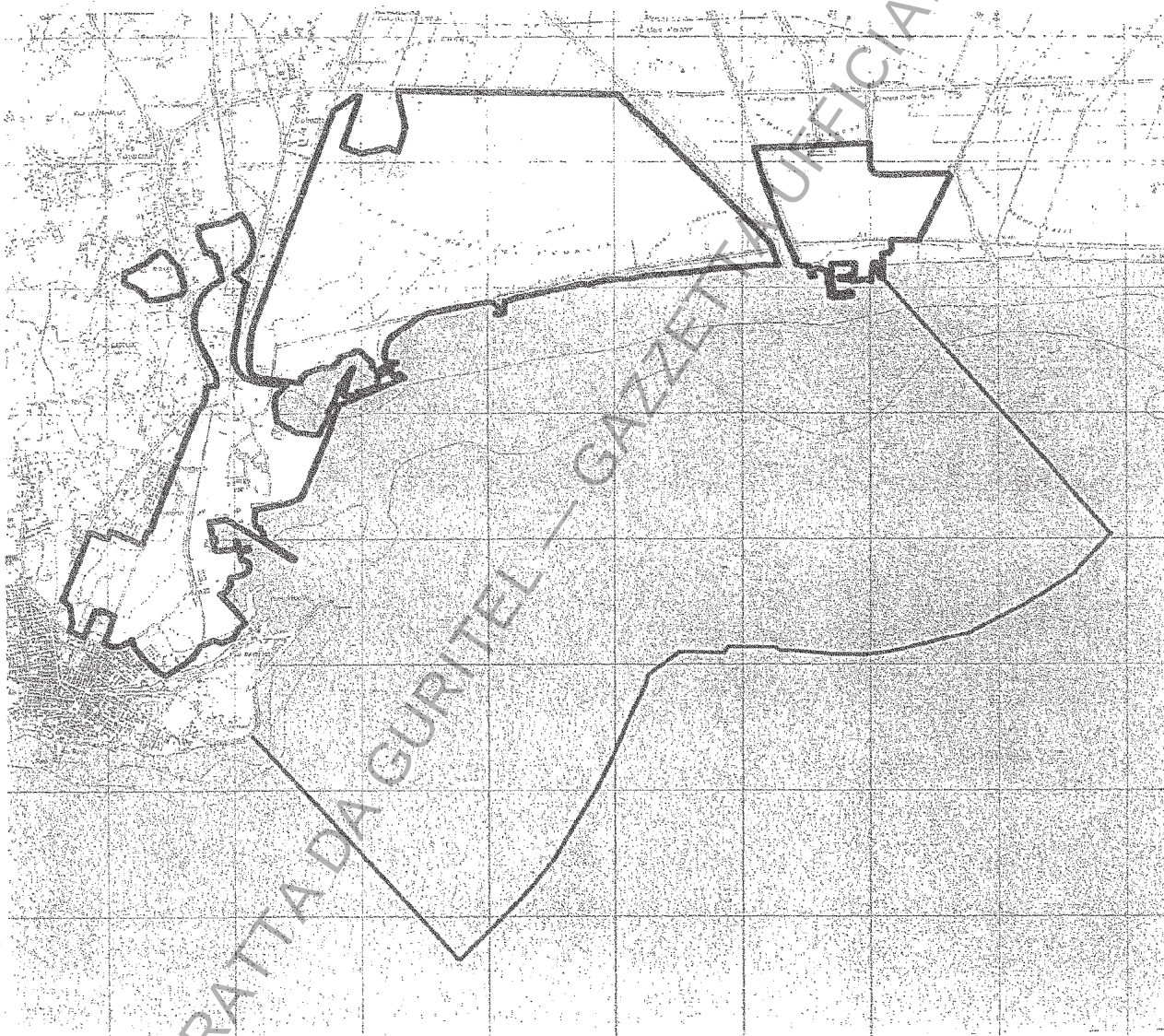
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 1, foglio n. 300

Allegato A

----> [Vedere Planimetria a pag. 16 della G.U.](#) <----

Perimetrazione del sito di interesse nazionale "PIOMBINO"



0 1 2 3 4 5 Km



06A05925